



TRIBUNALE DI MILANO, 13 LUGLIO 2011, n. 3636, Giud. Lualdi – omissis (Avv. Gallo) c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Musatti).

TRIBUNALE DI PAVIA, 1 DICEMBRE 2011, n. 206, Giud. Ferrari – omissis (Avv. Michele) c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Vitiello).

Avvocato – Corretto adempimento prestazione contributiva con bonifico bancario – Disponibilità della somma entro il termine di scadenza.

L'adempimento della prestazione contributiva da parte dell'iscritto mediante bonifico bancario si considera eseguita quando la Cassa consegue effettivamente la disponibilità della somma versata (1).

TRIBUNALE DI MILANO, 13 LUGLIO 2011, N. 3636

Motivi della decisione

L'opposizione non è fondata e merita di essere disattesa. La cartella esattoriale oggetto della presente opposizione si fonda su somme dovute a titolo di sanzioni per ritardato versamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo del contribuente relativamente all'anno 2002.

E' circostanza pacifica in atti, e non contestata neppure nel presente giudizio, che l'odierno ricorrente abbia effettivamente versato i contributi dovuti con riferimento all'anno 2002 solo in data 2.1.2004, ove per data di versamento dei contributi alla Cassa deve evidentemente intendersi la data in cui l'importo è giunto nella disponibilità della Cassa medesima.

A nulla rileva evidentemente, quantomeno ai fini della pretesa contributiva oggi azionata dalla Cassa, il fatto che il contribuente abbia dato mandato alla propria banca di disporre il pagamento antecedentemente alla scadenza del termine previsto, essendo le vicende relative alle modalità ed ai tempi del pagamento assolutamente estranee agli obblighi assunti dal contribuente nei confronti della Cassa. (omissis) A tale proposito dispone letteralmente: "il Regolamento per la disciplina delle sanzioni", all'articolo 7, che "se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi

..... entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, si applica una sanzione pari al 5% dei contributi versati in ritardo", ed ancora all'articolo 4 del medesimo Regolamento "le sanzioni sono dovute per il solo fatto dell'inadempimento delle prescrizioni indicate all'articolo 1 ...".

Il fatto "costitutivo" del diritto della Cassa a richiedere il pagamento delle sanzioni di cui alla cartella opposta e cioè il pagamento ad una data successiva rispetto al termine finale del 31.12, deve ritenersi correttamente calcolato l'importo delle sanzioni medesime (a tale proposito all'udienza di prima comparizione la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda subordinata di riduzione della sanzione nella misura del 50% alla luce della evidente fondatezza delle difese svolte dalla Cassa).

Ugualmente corretto appare l'utilizzo dello strumento della cartella esattoriale per il recupero delle sanzioni medesime non essendo pacificamente utilizzabile lo strumento dell'ordinanza ingiunzione di cui alla Legge n. 689/1981 previsto espressamente per sanzioni di natura amministrativa non assimilabili a quelle oggetto del presente giudizio.

Neppure può ritenersi che il ritardato pagamento, da parte dell'istituto bancario, della contribuzione dovuta possa costituire una "esimente" idonea ad escludere o anche solo attenuare la responsabilità del ricorrente in ordine al ritardato pagamento; se è pur vero come, una volta conferito alla banca il mandato di pagamento il contribuente non abbia più potere di incidere sulla tempistica del pagamento medesimo è altrettanto evidente come eventuali ritardi nell'adempimento delle obbligazioni reciproche proprie del rapporto banca/cliente sia assolutamente inidoneo ad incidere (e conseguentemente dilatare) sui termini previsti dalla norma di riferimento per gli adempimenti contributivi.

L'opposizione alla cartella esattoriale appare pertanto totalmente infondata e deve essere integralmente disattesa. Totalmente infondata appare anche la richiesta formulata dal ricorrente di condanna del Credito Bergamasco S.p.A. a "..... manlevare e tenere indenne il ricorrente Da ogni e qualsiasi pregiudizievole conseguenza derivante dalle disposizioni di pagamento alla cassa".

La domanda troverebbe il suo presupposto sulla sussistenza di una condotta colposa e/o negligente in cui sarebbe incorso l'istituto bancario per avere effettuato il pagamento

Corretto adempimento prestazione contributiva con bonifico bancario.
Disponibilità della somma entro il termine di scadenza.

dei contributi dovuti dal in ritardo rispetto alle disposizioni inviate alla stessa banca in data 22.12.2003, comportamento che avrebbe conseguentemente dato causa alla pretesa contributiva di cui alla cartella oggi opposta.

Appare di tutta evidenza come alla luce della data della disposizione bancaria conferita dal ricorrente, dell'evidente periodo festivo in cui tale disposizione era stata conferita, dei tempi necessari ed imprescindibili per la gestione dell'operazione da parte del medesimo Istituto, della assenza di disposizioni normative e/o contrattuali che impongano il perfezionamento dell'operazione entro limiti temporali prestabiliti, nessuna responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale possa essere ravvisata in capo al Credito Bergamasco nella gestione di tale operazione e tale da consentire l'accoglimento della domanda di chiamata in manleva.

Neppure la difesa di parte ricorrente ha provato e/o richiesto di provare di aver conferito espresse e circostanziate disposizioni all'istituto bancario in ordine alla necessità di effettuare il predetto pagamento nei rigidi termini previsti e che il medesimo istituto non si sia, colpevolmente e/o negligenemente, attenuto a tali disposizioni dando così causa ad una sorta di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.

Il ricorso deve conseguentemente essere disatteso anche sotto questo profilo.

La natura del giudizio, la diversa posizione delle parti, la disposizione di pagamento che pure il ricorrente aveva dato anticipatamente alla scadenza del termine previsto, la mancata costituzione delle altre parti resistenti, i motivi posti a fondamento della decisione giustificano la compensazione integrale tra le parti del procedimento delle spese di causa.

TRIBUNALE DI PAVIA, 1 DICEMBRE 2011, N. 206

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 2.12.2009 l'Avv. ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n° 07920090036951541 notificata in data 26/10/2009 con la quale l'Ente concessionario gli aveva ingiunto di pagare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la somma di € 564,08 a titolo di sanzioni per ritardato pagamento della seconda rata del contributo soggettivo integrativo relativa all'anno 2002.

A tal fine ha rilevato che il termine di versamento della seconda rata era scaduto il 31/12/2003 e la cassa aveva sostenuto che tale pagamento era avvenuto in data 2/1/2004.

Precisava di aver dato mandato alla Banca Intesa di Pavia sin dal 15/12/2003 di pagare la suddetta seconda rata con valuta fissa dal 31/12/2003. La banca aveva effettuato il bonifico in data 2/1/2004 ma con valuta per il beneficiario del 21/12/2003.

Si costituiva la Cassa previdenza e assistenza forense chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La causa è stata quindi decisa all'udienza del 25/10/2011. L'opposizione è infondata.

Pacifico che la Banca Intesa abbia effettuato il bonifico in data 2/1/2004 con valuta retroattiva per il beneficiario al 24/12/2003 (doc. 4 ric) pur avendo dato mandato il ricorrente alla medesima banca fin dal 15/12/2003 (doc 3 ric).

Altrettanto pacifico che il termine di pagamento della seconda rata fosse il 31/12/2003.

Per costante giurisprudenza della suprema corte ai sensi dell'articolo 1182 terzo comma c.c. e 1183 CC l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria (come è nella specie) si perfeziona nel luogo nel tempo in cui il creditore entri in concreto nella disponibilità della somma di denaro e quindi consegua effettivamente la disponibilità dell'importo versatogli.

Si veda Cass. 10632/1996: "L'adempimento di una obbligazione pecuniaria postula il trasferimento, concretatesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma versata (nella specie la S.C. ha confermato la decisione impugnata la quale aveva ritenuto adempiuta un'obbligazione pecuniaria alla data dell'effettivo trasferimento della somma dovuta dal conto bancario del "solvens" a quello dell'"accipiens" e non alla data in cui il "solvens" aveva impartito alla propria banca l'ordine di effettuare il versamento). Si veda nello stesso senso Cass. 2008 n. 18877). Irrilevante la data della valuta data da cui decorrono gli interessi in favore del creditore.

Il debitore potrà eventualmente rivalersi nei confronti della banca che non ha ottemperato tempestivamente all'ordine di bonifico.



Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

(1) Il Regolamento per la disciplina delle sanzioni prevede l'applicazione di sanzioni qualora l'iscritto effettui in ritardo il versamento dei contributi rispetto alla scadenza prevista. Il problema si pone, in particolare, laddove l'iscritto effettui il versamento dei contributi tramite bonifico bancario e l'accredito presso la banca tesoriera della Cassa pervenga oltre il termine fissato dalla relativa disciplina normativa e regolamentare, per cui il pagamento si intende eseguito in ritardo e, per l'effetto, ne consegue l'applicazione delle relative sanzioni. Sull'argomento, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria presuppone la dazione di una somma di denaro e, pertanto, la prestazione si considera eseguita non già dal momento in cui viene impartito alla banca l'ordine di bonifico, neppure se da un tale momento viene fatta decorrere per il beneficiario la valuta, bensì quando l'accipiens consegue effettivamente la disponibilità della somma versata (Cass. civ., sez. II, 29-11-1996, n. 10632; conformi, in giurisprudenza di merito, Trib Torino, 06-03-2002; T. Milano, 14-05-1998).

Il Tribunale di Pavia rammenta la costante giurisprudenza della Suprema Corte sull'argomento ai sensi dell'art. 1182, comma 3, e 1183 del codice civile, secondo cui l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entri in concreto nella disponibilità della somma di denaro e quindi consegue effettivamente la disponibilità dell'importo versatogli. In tal senso la Suprema Corte sopra citata ha affermato che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria postula il traferimento della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dello accipiens e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma versata (conforme Cass., n. 18877/2008), per cui è irrilevante la data della valuta; resta in facoltà del debitore, in caso di mancato tempestivo bonifico da parte della banca, di rivalersi nei confronti di quest'ultima. Anche il Tribunale di Milano conferma il principio, precisando peraltro che il ritardato pagamento da parte della banca della contribuzione dovuta non può costituire un'esimente per l'iscritto o per attenuare la sua responsabilità, perché, anche se è vero che una volta conferito il mandato alla banca il contribuente non può più incidere sulla tempistica del pagamento medesimo è però altrettanto vero che la Cassa è estranea ai rapporti tra l'iscritto e la sua banca. Inoltre, nella fattispecie all'esame del Tribunale di Milano, il giudice rileva l'assenza di disposizioni normative e/o contrattuali

che impongano il perfezionamento di un'operazione di bonifico entro limiti temporali prestabiliti, per cui neanche la banca può ritenersi responsabile di un pagamento avvenuto in ritardo, pur in presenza di un ordine di bonifico impartito il 22 dicembre (con scadenza il 31 dicembre) e della disponibilità della somma conseguita dalla Cassa solo il 2 gennaio successivo, poiché, tra l'altro, il bonificante avrebbe dovuto tenere conto del periodo festivo e "dei tempi necessari e imprescindibili per la gestione dell'operazione" da parte dell'istituto di credito.

Marcello Bella

CONSIGLIO di STATO, sez.VI, 28.11.2012, n. 6014, Pres. Maruotti, Est. Vigotti; Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Economia e delle finanze (Avvocatura dello Stato) c. AdEPP ed altre casse previdenziali categoriali (Avv. Luciani) c. Inps (Avv. De Ruvo, Prospero Valenti).

Professioni intellettuali - Cassa di previdenza categoriale - Inserimento nell'elenco predisposto dall'Istat delle amministrazioni pubbliche - Legittimità.

È legittimo l'elenco predisposto dall'Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella parte in cui comprende gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati con d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 (1)

FATTO E DIRITTO

L'Istituto nazionale di statistica (Istat) e i Ministeri del lavoro e dell'economia chiedono la riforma delle sentenze, in epigrafe indicate, con le quali il Tar del Lazio ha accolto in parte i ricorsi proposti dalle associazioni e dagli enti previdenziali oggi resistenti, nonché dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas avverso l'inserimento nel conto consolidato elaborato dall'Istat ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A loro volta, gli enti previdenziali appellati hanno proposto appello incidentale nel ricorso n. 5023 del 2008, per